



Direzione: DIREZIONE

## Decreto del Presidente (con Firma Digitale)

N. T00035 del 30/07/2020

Proposta n. 228 del 30/07/2020

### Oggetto:

Approvazione Regolamento per la formazione e la gestione di un elenco degli operatori economici per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per l'Ente Regionale Parco di Veio

Copia

#### Estensore

LUNERTI FRANCESCA

\_\_\_\_\_ firma elettronica \_\_\_\_\_

#### Responsabile del Procedimento

ASCENZO RICCARDO

\_\_\_\_\_ firma elettronica \_\_\_\_\_

#### Il Dirigente d'Area

R. ASCENZO

\_\_\_\_\_ firma elettronica \_\_\_\_\_

#### Il Direttore

D. CASCIANI

\_\_\_\_\_ firma digitale \_\_\_\_\_

**Oggetto: Approvazione Regolamento per la formazione e la gestione di un elenco degli operatori economici per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per l'Ente Regionale Parco di Veio**

### **IL PRESIDENTE**

**Vista** la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e successive modifiche ed integrazioni;

**vista** la Legge Regione Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato istituito il Parco Naturale di Veio e il relativo Ente di gestione;

**visto** lo Statuto dell'Ente, adottato con Decreto del Presidente n. 10 del 21 maggio 2019;

**visto** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 08 maggio 2019 con il quale è stato nominato Presidente del Parco di Veio il Sig. Giorgio Polesi;

**visto** il Decreto del Presidente n. T00056 del 20 dicembre 2019 che nomina il dott. Danilo Casciani, quale Direttore dell'Ente Regionale Parco di Veio;

**visto** l'atto di organizzazione n. 610991 del 02/08/2017 con cui è stato conferito al dott. Riccardo Ascenzo l'incarico di Dirigente Amministrativo presso l'Ente Regionale Parco di Veio;

**vista** la Legge del 6 novembre 2012 n° 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione*", che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di adottare misure di prevenzione e repressione della corruzione;

**visto** il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

**visto** il Decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicazione e trasparenza;

**vista** la Determinazioni n. A00049 del 25 Febbraio 2020, "*Piano della Performance 2020-2022 – Adozione del Piano Annuale di Direzione 2020 (P.A.D.): schede di obiettivi organizzativi/operativi e individuali assegnati al Dirigente Amministrativo*"

**visto** che l'Ente Parco necessita di un Albo Fornitori dal quale attingere per l'espletamento di procedure di gara e affidamenti diretti per l'acquisizione di beni e servizi "sotto soglia";

**ritenuto** necessario per tale finalità approvare il regolamento proposto dall'ufficio amministrativo per la formazione e la gestione di un elenco degli operatori economici per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per l'Ente Regionale Parco di Veio;

## DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Di approvare** il Regolamento per la formazione e la gestione di un elenco degli operatori economici per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per l'Ente Regionale Parco di Veio allegato al presente atto e di questo parte integrante;
2. **Di dare mandato** al Direttore di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari all'esecuzione del presente atto.

Il presente atto è pubblicato sull'Albo pretorio on-line dell'Ente sul sito istituzionale [www.parcodiveio.it](http://www.parcodiveio.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009.

Il Presidente  
*Giorgio Polesi*  
*Atto firmato digitalmente*

# **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER L'ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO**

## **Articolo 1 - (Finalità)**

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici, che l'Ente Regionale Parco di Veio si riserva di utilizzare per l'individuazione dei soggetti idonei a fornire lavori, beni e servizi. Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e selezione.

## **Articolo 2 - (Oggetto e validità)**

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici tenuto dall'Ente Parco, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., e di quanto stabilito nelle "Linee Guida n. 4", di attuazione del predetto decreto legislativo, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di Operatori Economici".

## **Articolo 3 - (Categorie merceologiche)**

L'elenco degli Operatori Economici è organizzato secondo il criterio delle categorie merceologiche, presenti al momento dell'iscrizione e si suddivide in due tipologie:

- 1) aziende
- 2) professionisti.

L'Ente si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

## **Articolo 4 - (Finalità)**

La formazione dell'Elenco avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Ente Parco <https://parcodiveio.it/>.

L'Elenco costituisce lo strumento di identificazione degli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 5, cui l'Ente Parco provvede ad affidare lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

## **Articolo 5 - (Requisiti di ammissione)**

Gli operatori economici che intendono presentare istanza, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco,

devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- b) conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;
- c) requisiti generali di moralità di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e assenza di situazioni che determinino l'esclusione dalle gare di appalto e/o incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché insussistenza della causa interdittiva di cui all'articolo 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e s.m.i.;
- d) possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
- e) essere in regola con le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché versare in posizione di regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile, alla richiesta di iscrizione nell'Elenco;
- f) possesso degli ulteriori requisiti richiesti form online di registrazione al portale.

#### **Articolo 6 - Registrazione**

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, possono produrre domanda di iscrizione attraverso la piattaforma, secondo la procedura sotto descritta:

- L'Operatore Economico interessato si dovrà collegare al link <https://parcodiveio.it/>. L'interessato dovrà selezionare le categorie merceologiche che compongono l'Elenco Fornitori per determinare quelle a cui iscriversi, può iscriversi anche a più categorie.
- Si dovrà procedere inoltre al riempimento dei campi obbligatori sulla piattaforma, prendere visione e accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali e dichiarare di accettare le Norme Tecniche e quanto ulteriormente richiesto sulla Piattaforma informatica al momento della registrazione.

La registrazione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.

#### **Art. 7 – (Accertamento d'idoneità ed iscrizione)**

In fase di affidamento l'Ente si riserva la facoltà di verificare i requisiti necessari di regolarità contabile, finanziaria, economica professionale nonché di insussistenza di causa per procedere all'affidamento.

### **Articolo 8 - (Gestione dell'Elenco, cancellazioni e aggiornamento)**

L'Ente Parco si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di ammissione richiesti, nonché la veridicità delle dichiarazioni prodotte, e, in caso di accertamento con esito negativo, si procede alla cancellazione dall'Elenco e alla comunicazione alle Autorità competenti.

L'Ente Parco provvede d'ufficio, nei casi sotto indicati, alla cancellazione dall'Elenco degli operatori economici:

- nei confronti dei quali siano venuti meno i requisiti di ammissione richiesti;
- che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere, ferma restando la conseguente attivazione dell'azione penale per la comminazione delle sanzioni previste dalla legge;
- che non abbiano provveduto a quanto indicato in sede di rinnovo annuale dell'iscrizione;
- nei confronti dei quali, nell'esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture affidate, sia stata contestata una grave negligenza o malafede.

Gli operatori economici abilitati possono, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dall'Elenco per sopravvenute esigenze amministrative interne, dandone comunicazione scritta agli interessati. La presentazione della domanda e/o l'accoglimento della stessa non vincolano in alcun modo l'Amministrazione.

### **Articolo 9 - (Procedure di affidamento)**

Ai fini dell'affidamento, l'Ente Parco invita gli operatori economici, iscritti nell'Elenco per categoria corrispondente al bene o servizio o lavoro da acquisire, a presentare la propria offerta.

L'inserimento nell'Elenco dei Fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti.

La gestione dell'Elenco e la selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento secondo la vigente normativa europea nazionale e comunitaria.

Nel caso di categorie merceologiche per le quali non sia iscritto alcun operatore economico, ovvero il numero delle iscrizioni sia insufficiente o siano iscritti operatori che – ad insindacabile giudizio dell'Ente Parco – per le caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado di garantire l'esecuzione della fornitura richiesta, resta salva la facoltà di selezionare altri fornitori ritenuti idonei, anche prescindendo dall'Elenco.

In relazione alla specificità della fornitura/lavoro/servizio, l'Ente Parco si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici.

Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e

presentazione delle offerte, al periodo di validità delle stesse, al criterio di scelta dell'affidatario, alle condizioni di carattere tecnico ed amministrativo relative all'esecuzione della fornitura/lavoro/servizio, nonché alle eventuali garanzie richieste e ai termini di esecuzione.

#### **Articolo 10 - (Trattamento dei dati personali)**

Il trattamento dei dati e delle informazioni che sono comunicate dagli operatori economici iscritti nell'Elenco è effettuato esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione del medesimo.

I dati e le informazioni sono trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

Il trattamento dei dati avviene, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso archivi informatizzati atti a conservare e gestire i dati medesimi.

Con l'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico esprime il proprio consenso al trattamento dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo.

#### **Articolo 11 - (Pubblicità)**

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo <https://parcodiveio.it/> così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, buon andamento dell'Amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente protetti e trasparenza dell'azione amministrativa.

#### **Art. 14 –(Estensione dell'Iscrizione)**

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali di cui all'art. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016.

L'estensione dell'iscrizione potrà essere effettuata tramite il proprio account e cioè email e password necessari per l'accesso alla propria area personale.

In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

#### **Art. 15 – Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente Parco.

Le disposizioni del presente regolamento debbono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.